



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA



Università degli Studi di Brescia

Misure per il sostegno degli studenti universitari con disabilità gravissima D.M. MUR n. 455 del 17.07.2025.

Anno Accademico 2025-2026

“Assegno di cura forfettario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi”

*Riservato agli studenti iscritti all'A.A. 2025-2026
presso l'Università degli Studi di Brescia.*

Premessa

Il presente Bando è diretto a sostenere, mediante l'erogazione di contributi economici a valere sulle risorse del Ministero dell'Università e della Ricerca, il diritto allo studio degli studenti universitari, affetti da disabilità gravissima, attraverso un assegno di cura forfettario destinato a contribuire alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi.

Art.1 – Destinatari: studenti affetti da disabilità gravissima

1. Per studenti affetti da disabilità gravissima, ai fini del presente Bando, si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque certificate non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle condizioni di cui l'articolo 3, comma 2, lettere b), d), e) e f) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016), iscritti a corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista presso le università statali e non statali legalmente riconosciute ovvero a corsi accademici tenuti presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica:
 - Studenti dipendenti da ventilazione meccanica assistita o con invasiva continuativa (24/7);
 - Studenti con lesioni spinali fra CO/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le laterali devono essere valutate con lesione di grado A o B;
 - Persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9 , o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
 - Studenti con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz

nell'orecchio migliore.

Le condizioni di cui ai punti precedenti devono essere verificate e certificate dal soggetto competente ai sensi della normativa regionale vigente in materia di non autosufficienza.

Art.2 – Contributo al pagamento dell'assistente personale qualificato

1. La misura a sostegno degli studenti affetti da disabilità gravissima, iscritti a corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista presso le università statali e non statali legalmente riconosciute ovvero a corsi accademici tenuti presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, consiste in un contributo in denaro (assegno di cura) forfetario di € 10.000,00 per l'anno accademico 2025-2026, quale rimborso di costi sostenuti per l'assistenza da parte di personale qualificato, scelto dall'interessato o dalla famiglia, realizzata attraverso un regolare contratto della durata di almeno 10 mesi nel periodo intercorrente tra settembre 2025 e luglio 2026.
2. L'Università degli Studi di Brescia provvederà a raccogliere le domande di assegno di cura presentate dagli studenti idonei, il cui elenco verrà trasmesso a Regione Lombardia entro il 30.09.2025. A sua volta Regione Lombardia provvederà alla trasmissione dei dati raccolti al Ministero dell'Università e della Ricerca entro le ore 15 del 20.10.2025.
3. Le risorse finanziarie funzionali all'attribuzione dell'assegno di cura sopra menzionato verranno attribuite dal Ministero dell'Università e della Ricerca a Regione Lombardia e dunque all'Università degli Studi di Brescia solo dopo la trasmissione dell'elenco degli studenti in condizione di disabilità gravissima che avranno presentato la domanda ai sensi del presente Bando.
4. L'Università degli Studi di Brescia, quindi, erogherà l'assegno di cura di cui al punto 1. agli studenti affetti da disabilità gravissima che saranno risultati idonei solo dopo l'attribuzione da parte del MUR delle necessarie risorse finanziarie di cui al punto 3.
5. Il MUR, considerato l'importo annuale del Fondo, ripartisce le risorse attribuendo a ciascun organismo per il diritto allo studio l'importo di € 10.000,00 moltiplicato per il numero di studenti aventi diritto, salvo il caso di insufficienza del Fondo disponibile.
6. Nel caso in cui le risorse attribuite dal MUR non fossero sufficienti per erogare il beneficio a tutti gli studenti che saranno risultati idonei, il contributo verrà erogato in misura proporzionale, tenuto conto del numero degli idonei, sino ad esaurimento delle risorse attribuite.
7. L'inserimento nell'elenco degli studenti idonei non costituisce titolo ai

fini dell'attribuzione del contributo. La costituzione di tale titolo è condizionata all'attribuzione delle risorse dal MUR all'Università degli Studi di Brescia.

Art. 3 – Requisiti di idoneità

1. Possono richiedere il contributo per i costi per l'assistenza prestata da parte di personale qualificato, gli studenti universitari, affetti da disabilità gravissima certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92 che:
 - a) risultino regolarmente iscritti, entro la data del 24/09/2025, all'anno accademico 2025/2026 a corsi di studio (Laurea Triennale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico, Laurea Magistrale) dell'Università degli Studi di Brescia;
 - b) non abbiano posizioni amministrative non regolarizzate e/o debitorie nei confronti dell'Università degli Studi di Brescia (Es.: mancata restituzione di somme dovute per benefici goduti, mancato o ritardato rilascio del posto alloggio dopo sollecito/diffida da parte dell'Università degli Studi di Brescia, mancato versamento di sanzioni, altre e/o diverse irregolarità a vario titolo).

Art. 4 – Compatibilità

1. Il beneficio è compatibile con altri benefici e provvidenze già in godimento, ad esclusione di quelli eventualmente già concessi dall'organismo per il diritto allo studio per l'a.a. 2025/2026 ed espressamente riferiti all'assistenza personale e qualificata, ovvero analoghi benefici concessi da altre Amministrazioni. È comunque ammessa l'integrazione delle risorse ministeriali con risorse proprie dei singoli organismi per il diritto allo studio.
2. Il contributo è, altresì, incompatibile in caso di espressa previsione sancita dalle normative regionali nelle materie di competenza esclusiva residuale.

Art. 5 – Procedure e modalità di compilazione e presentazione delle domande

1. La domanda per l'assegnazione dei contributi deve essere formulata esclusivamente utilizzando l'apposito modulo "Allegato 1" di cui al presente Bando.
2. La domanda potrà essere inviata, a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando, tramite il proprio indirizzo e-mail

istituzionale all'indirizzo ammcentr@cert.unibs.it, entro le ore 12.00 del 24/09/25, indicando nell'oggetto: "Domanda per assegno di cura ai sensi del D.M. MUR n. 455/2025".

Art.6 – Documentazione richiesta

1. La domanda di attribuzione del contributo di cui all'articolo precedente deve essere corredata dalla seguente documentazione, a pena d'esclusione:
 - a) attestazione dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 o comunque di non autosufficienza ai sensi dell'Allegato n.3 DPCM n.159/2013 rilasciata da parte del soggetto competente ai sensi della normativa regionale vigente;
 - b) attestazione, rilasciata dal soggetto competente ai sensi della normativa regionale vigente, di sussistenza di disabilità gravissima dello studente richiedente il contributo di cui al presente bando come indicato dall'Art.1;
 - c) il documento (es: contratto di lavoro) che comprova l'obbligo giuridico che lo studente richiedente o un suo familiare ha assunto per la retribuzione del servizio di assistenza personale qualificata a beneficio dello stesso studente richiedente il contributo, per la durata di almeno 10 mesi nel periodo intercorrente tra settembre 2025 e luglio 2026.

Art.7 – Erogazione contributo

1. Dopo l'accertata potenziale idoneità al contributo di cui al presente Bando e solo dopo l'erogazione da parte del MUR all'Università degli Studi di Brescia delle risorse finanziarie funzionali all'attribuzione dell'assegno di cura sopra, la liquidazione del beneficio a favore dello studente affetto da disabilità gravissima di cui all'Art.1, avverrà con la seguente modalità:
 - il 25% dell'ammontare a seguito dell'attribuzione del diritto al beneficio, all'esito della verifica del requisito della regolare iscrizione, entro la data del 24/09/2025, all'anno accademico 2025/2026 a corsi di studio (Laurea Triennale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico, Laurea Magistrale) dell'Università degli Studi di Brescia;
 - il restante 75% dell'ammontare, a seguito dell'invio alla e-mail ammcentr@cert.unibs.it delle quietanze comprovanti l'avvenuto pagamento del servizio di assistenza personale, in base a regolare contratto di cui al precedente Art.6, lett. c) e della continuità della regolare iscrizione.

2. Nel caso in cui le risorse attribuite dal MUR all'Università degli Studi di Brescia, come da previsione di cui all'art. 2 risultassero non sufficienti rispetto al totale delle domande di contributo che saranno regolarmente pervenute, l'attribuzione del contributo avverrà ripartendo in misura proporzionale tra gli aggiudicatari del beneficio i fondi ricevuti, tenendo conto dei fondi ricevuti e del numero degli studenti giudicati idonei.

Art. 8 – Cause di esclusione

1. Sono cause di esclusione delle domande di contributo:
 - a) la presentazione della domanda con modalità difformi o fuori i termini rispetto a quanto riportato nell'art. 5;
 - b) la mancata regolare iscrizione, entro il termine del 24/09/2025, all'Università degli Studi di Brescia;
 - c) mancato possesso dei requisiti indicati nell'art. 3 del presente Bando;
 - d) omessa trasmissione della documentazione di cui all'art.6 del presente Bando;
 - e) accertata fruizione di altri benefici/provvиденze incompatibili con il contributo di cui al presente Bando come da previsione di cui all'Art. 4.

Art. 9 – Verifica e controllo

1. L'idoneità degli studenti verrà vagliata da una Commissione di esperti, individuata dal Rettore.
2. Gli studenti che risultino potenzialmente idonei all'attribuzione del contributo saranno oggetto di verifiche da parte dei competenti uffici dell'Università degli Studi di Brescia e/o di altri soggetti competenti.
3. Lo studente che risulti idoneo all'attribuzione del contributo è tenuto a conservare tutta la propria documentazione comprovante la corretta titolarità al beneficio sino al termine dei controlli e per almeno 10 anni a far data dalla concessione dello stesso.

Art. 10 – Revoca del contributo

1. All'esito dei controlli di cui al precedente art. 9, in caso di riscontro di irregolarità o inosservanze di uno o più obblighi posti a carico dello studente che sia risultato beneficiario del contributo ovvero in caso sopravvenuto venir meno dei requisiti di idoneità, l'Università degli Studi di Brescia, procederà alla revoca del contributo e al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Art. 11 – Pubblicazione

1. Il presente Bando sarà pubblicato sul sito dell'Università degli Studi di Brescia <https://www.unibs.it> e sull'Albo di Ateneo.

Art. 12 – Informativa sul trattamento dei dati

1. I dati personali trasmessi e raccolti, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di cui al presente bando.
2. I dati trasmessi verranno trattati mediante adeguate garanzie e misure di sicurezza manuali e/o elettroniche, al fine di assicurare la protezione e la riservatezza degli stessi.
3. Sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura di selezione.
5. Il Titolare del Trattamento è l'Università degli Studi di Brescia, nella persona del Rettore, con sede in Brescia, piazza del Mercato, n. 15 (mail: rettore@unibs.it; PEC: ammcentr@cert.unibs.it).
6. Per l'esercizio dei diritti, l'assegnatario potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento Dati (DPO) mail: rpdp@unibs.it. Per qualsiasi reclamo derivante dal trattamento dei dati, l'assegnatario potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali e agli altri organismi pubblici competenti.
7. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito d'Ateneo: www.unibs.it/privacy.

Art. 13 – Responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento Amministrativo, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 così come modificata dalla L. 15/2005, è la Dott.ssa Sara Zuanon, Responsabile della UOC Inclusione, Partecipazione e Spazio Studenti. Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all'indirizzo e-mail: inclusione@unibs.it.